Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Il CONTROLLO SU STRADA DEI TRASPORTATORI DI RIFIUTI *"IN CONTO PROPRIO"*.

Un chiarimento sull'iscrizione in procedura semplificata all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006

Al nostro sito sono pervenute, da parte di numerosi operatori delle polizie provinciali, diverse richieste di chiarimenti circa la "novità" prevista dall'art. 212 comma 8 del o D.L.vo 152/06 che ha introdotto una procedura di iscrizione agevolata all'Albo nazionale gestori ambientali per le "imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o i trenta litri al giorno".

A seguire, quindi riportiamo una risposta di sintesi su tale questione a cura della Dtt.ssa Valentina Vattani e del Dott. Mario Sette

---

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – anche se l'art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 prevede una procedura semplificata - è comunque un requisito essenziale per tutte le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono i 30 Kg o Lt. al giorno.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

La mancata iscrizione all'Albo configura il reato di "*attività di gestione dei rifiuti non autorizzata*" e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per cui:

- se si tratta di rifiuti non pericolosi, è prevista la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o un'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro;
- se si tratta di rifiuti pericolosi, è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e un'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro.

Il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con **Deliberazione del 26 aprile 2006**, ha chiarito come deve avvenire l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come "attività ordinaria e regolare" nonché delle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono i 30 Kg o Lt. al giorno.
Al riguardo sono stati pubblicati anche i relativi Modelli per adempiere all'iscrizione e sono state fissate le regole tecniche per effettuare il trasporto dei rifiuti.
In particolare, tra le prescrizioni contenute nella suddetta delibera che le ditte sono tenute ad osservare, è previsto che:
- durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione (per cui è necessaria la corretta tenuta sia del formulario che del registro di carico e scarico dei rifiuti);
- l'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; í mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

- è fatto, inoltre, obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli organi di controllo sono tenuti, quindi, a sanzionare le irregolarità che riscontrano.

Valentina Vattani e Mario Sette

Pubblicato il 19 marzo 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248